



COMUNE DI FILANDARI
(Provincia di Vibo Valentia)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del Reg.	OGGETTO: D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, art. 20, così come integrato dal D.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 Ricognizione ordinaria delle partecipazioni.-
Data 28-12-2018	

L'anno duemila diciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 12:43 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Filandari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti il 28-12-2018 e regolarmente notificati a ciascun consigliere e agli altri Organi previsti dalla Legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica in prima adunanza, risultano

Presente / Assente		
FUDULI Dr.ssa Concettina, R. Maria	P	Presente
PANZITTA Francesco	P	Presente
MUZZOPAPPA Avv. Francesco D.	P	Presente
LASCALA Antonella	P	Presente
ARTUSA Giuseppe Antonio	P	Presente
PONTORIERO Antonio	P	Presente
PESCE Giuseppe	A	Assente
RUNCO Cosimo	P	Presente
GRASSO Mannina	P	Presente
FUDULI Antonino	P	Presente
ARTUSA Francesco Antonio	P	Presente

per un totale di n. 10 presenti su n. 11 componenti il Consiglio comunale e n. 11 in carica.

Partecipa il Segretario Dr. BIANCO Vittorio, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Avv. Francesco D. MUZZOPAPPA nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

il Consigliere Francesco Antonio ARTUSA riguardo la Società ASMENET che tra l'altro gestisce l'albo on-line dell'Ente, ricorda di aver già formulato delle proposte sulla gestione dello stesso albo on-line intese ad abbellire il sito del Comune . Rinnova pertanto tale proposta.

Il Presidente assicura in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18 della Legge n. 124 del 7 agosto 2015, che costituisce il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.);
- il Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, denominato "Decreto correttivo", ha integrato e modificato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del richiamato Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli Enti locali, con l'art. 24 di detto T.U.S.P., di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del T.U.S.P., con cadenza periodica annuale;
- con deliberazione n. 28 del 30/09/2017 questo Consiglio comunale ha effettuato la predetta operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria delle partecipazioni;

VISTO il richiamato art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017, dal quale si rileva l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 20 del T.U.S.P., in merito ai presupposti richiamati dal comma 1:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., ossia:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, del T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n.138/2011 e successive modifiche e integrazioni, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione tecnica, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'ente alla data del 31/12/2017, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

<i>SOCIETA'/CONSORZIO</i>	<i>SEDE SOCIALE</i>	<i>PARTECIPAZIONE</i>	
		<i>%</i>	<i>€</i>
<i>a) Consorzio ASMEZ (Servizi innovativi di e-government Enti Locali)</i>	<i>NAPOLI</i>	<i>0,06</i>	<i>516,46</i>
<i>b) Consorzio CST ASMENET s.c.r.l. (Servizi innovativi di e-government Enti Locali)</i>	<i>LAMEZIA TERME</i>	<i>0,18</i>	<i>219,00</i>

DATO ATTO, ancora, che l'Ente alla stessa data del 31/12/2017 non detiene alcuna partecipazione indiretta;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli, parte integrante della presente deliberazione, del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile del servizio di ragioneria e finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 – primo comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

per quanto in premessa esposto e che qui di seguito si intende integralmente riportato e trascritto,

1. – DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Filandari alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017;

2. - DI DARE ATTO, come risulta dallo stesso allegato "A", che non vi sono partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione e che, di conseguenza, non è necessario attivare le procedure propedeutiche alla cessione di partecipazioni di cui agli artt. 7, comma 1, e 10 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

3. DI DARE atto che, in merito alle altre società, di cui il Comune di Filandari, deteneva partecipazioni, la PROSERPINA S.p.a. è oggi in liquidazione;

4. – DI DISPORRE CHE:

- la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014; le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.Lgs., n. 175/2016.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta con oggetto: "D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, art. 20, così come integrato dal D.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 Ricognizione ordinaria delle partecipazioni.-"

VISTO l'art.49 – primo comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME PARERE Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della stessa

Data 21-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

(Nome e Cognome)

F.to CIMATO Nicola

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA E FINANZIARIO

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta con oggetto: "D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, art. 20, così come integrato dal D.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 Ricognizione ordinaria delle partecipazioni.-"

VISTO l'art.49 – primo comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME PARERE Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della stessa

Data 21-12-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RAGIONERIA E FINANZIARIO**

(Nome e Cognome)

F.to ZAGARI Antonio

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL Segretario

F.to MUZZOPAPPA

F.to BIANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta comunale è stata affissa all'albo on line del Comune di Filandari oggi **04/01/2019** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 (n. 05/2019 REG. PUB.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. BIANCO Vittorio)

F.to BIANCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, secondo quanto stabilito dall'art. 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, quarto comma, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000.

Data 04/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. BIANCO Vittorio)

F.to BIANCO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Data 04/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. BIANCO Vittorio)

BIANCO



COMUNE DI FILANDARI

(Provincia di Vibo Valentia)

RELAZIONE TECNICA

Le partecipazioni del Comune, alla data del 31/12/2017, sono le seguenti:

- 1) **Consorzio CST ASMENET s.c.r.l.** (Servizi innovativi di e-government Enti Locali)
- 2) **Consorzio ASMEZ** (Servizi innovativi di e-government Enti Locali)

come qui di seguito riportate:

N. 1 - Consorzio CST ASMENET s.c.r.l.

Ragione sociale	ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l. Via G. Pinna, 29 – 88046 Lamezia Terme (CZ) Codice fiscale, partita I.V.A. e n° Iscrizione Registro Imprese di Catanzaro: 02729450797
codice fiscale e partita I.V.A.	02729450797
Settore Ateco 1	702209
Statuto approvato il	29/07/2005
Ultima modifica statutaria approvata il	19/05/2017
Modifica nello statuto del limite sul fatturato	18/11/2016
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Cap. soc. al 31.12.2017	Deliberato € 200.000,00 – sottoscritto € 105.076,00 versato €. 105.076,00.
Patrimonio netto ultimo esercizio 31.12.2017	204.143,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.13	1.069,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.14	4.926,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.15	8.065,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.16	1.013,00 euro

Risultato d'esercizio al 31.12.17		34.992,00 euro
Fatturato al 31.12.15		315.664,00 euro
Fatturato al 31.12.16		360.062,00 euro
Fatturato al 31.12.17		373.367,00 euro
N. società controllate al 31.12.17		0
N° dipendenti 31.12.2017		06
Finalità		La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.
Partecipazione Ente		Quota euro 189,00 pari allo 0,18%
Durata impegno		31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso.
Onere complessivo		Nessun onere per l'anno 2018 è previsto.
N° Rappresentanti enti in seno alla società		01 (rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci).
Trattamento economico		Nessuno.
Organo amministrativo		Amministratore unico Tarallo Gennaro, nominata con atto del 20/06/2011 – durata in carica: a tempo indeterminato, compenso annuo previsto € 2.500,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo		01
Compensi del componente dell'organo di controllo		6.240,00 euro
Modalità acquisizione di beni e servizi		La società si attiene all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n.50 del 2016.
Esito della Ricognizione		Fusione della società per unione con altra società.
Modalità di selezione del personale		La società per il reclutamento di personale stabilisce con propri provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto di quanto previsto all'art.19 del decreto legislativo n.175 del 2016.

N. 2 - Consorzio CST ASMENET s.c.r.l

Ragione sociale	-	CONSORZIO ASMEZ – Via G. Porzio, 4 CDN Isola G/1 – 80143 NA codice fiscale 06781060634
Forma giuridica	-	Consorzio
Quota partecipazione Ente	-	Euro 516,46 pari allo 0,06 %
Durata impegno	-	31-12-2024 (scadenza consorzio), salvo recesso.
Onere complessivo a carico Ente	-	Nessun altro onere per l'anno 2018 è previsto.
Nr. rappresentanti	-	01 (rappresentante dell'Ente in seno all'assemblea dei Soci).

Trattamento economico	-	Nessuno.		
F/do consortile 31.12.2017	-	Euro 838.099,00		
Patrimonio netto al 31.12.2017	-	Euro 840.991,00		
Risultato esercizio al 31.12.2015	-	889		
Risultato esercizio al 31.12.2016	-	(62.331)		
Risultato esercizio al 31.12.2017	-	(88.122)	Codice ATECO	631120
N. società controllate al 31.12.2017	-	05		
Modalità di affidamento dell'attività	-	In via diretta senza gara		
Numero dipendenti	-	01		

Filandari, lì 24 dicembre 2018

Il Responsabile del servizio
F.to Cimato Nicola